

Legge 4 dicembre 1996, n.611
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 ottobre 1996, n.517,
recante interventi nel settore dei trasporti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art.1.

1. Il decreto legge 4 ottobre 1996, n.517, recante interventi nel settore dei trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 12 aprile 1996, n.199, 14 giugno 1996, n.320, e 5 agosto 1996, n.410.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 29 dicembre 1995, n.557, 26 febbraio 1996, n.86, e 26 aprile 1996, n.221.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1996

(Seguono le firme)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 4 OTTOBRE 1996, N.517.

All'articolo 3:

al comma 1, al capoverso, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle quote di sovvenzione o sussidi di esercizio sospese. Le suddette quote sono utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi definiti a tale fine in un apposito piano predisposto dalle aziende, entro sessanta giorni a decorrere dall'accertamento del mancato miglioramento. Tale piano è approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione entro novanta giorni. Decorso tale termine il piano si intende respinto".

All'articolo 8:

al comma 1, lettera a), numero 1), lettera b), dopo le parole: "veicoli isolati" sono inserite le seguenti: "Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili"; e dopo le parole: "gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di struttura portasci" sono inserite le seguenti: "o portabagagli";

al comma 1, lettera b), le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998";

al comma 1, lettera c), al capoverso, le parole: "31 marzo 1997" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1997".

All'articolo 9, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le somme disponibili sul capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate dal Comitato centrale di cui alla legge 6 giugno 1974, n.298, entro l'esercizio finanziario 1996, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio 1997".

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

"Art.9-bis (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato).-1. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sui capitoli 7279 e 7311 dello stato previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1996, non impegnate entro il 31 dicembre 1996, possono esserlo entro l'anno 1997".